



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 11 – Verona, 20 dicembre 2021

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

SCADENZARIO:

- Gennaio 2021 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Novembre 2021 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Novembre 2021 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- CONAI Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Sicurezza Lavoro – Inail, terminata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei DPI Pag. 11
- Reach/CLP: rafforzamento dei controlli di risponderza dei prodotti all'art. 35.2 Pag. 11
- Reach/CLP: nuovo Regolamento (UE) 2021/2030 sulla restrizione n. 76 per la DMF (N,N-dimetilformammide) Pag. 12
- Emergenza Covid-19 – Linee guida per le attività economiche e sociali 2 dicembre 2021 Pag. 13
- Emergenza Covid-19 – Green Pass Rafforzato, DL n. 172/2021 Pag. 14
- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 15
- Emergenza Covid-19 – Mense aziendali, Circolare Ministero Interno Pag. 15
- Prevenzione Incendi – Modifica alle norme tecniche, DM 24/11/2021 Pag. 16
- Emergenza Covid-19 – Decreto Legge di proroga dello stato d'emergenza, nuova Ordinanza del Ministero Salute Pag. 17
- Albo Gestori Ambientali – Responsabile tecnico Pag. 18

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 19

SCADENZARIO GENNAIO 2022

10.01.2022 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al quarto trimestre 2021.

12.01.2022 ⇒ REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – Conguaglio di fine anno:

i sostituti d'imposta che effettuano il conguaglio di fine anno ai propri dipendenti entro la data odierna, devono versare le relative ritenute entro il 16 febbraio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano percepiti nel periodo d'imposta (anno 2021) anche le somme ed i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

15.01.2022 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.01.2022 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte nel trimestre precedente (ottobre-novembre-dicembre 2021).

17.01.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T**. (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

17.01.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **dicembre 2021** al netto dell'acconto versato. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e né abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente possono far riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

17.01.2022 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.01.2022 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di dicembre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.01.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di dicembre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.01.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di dicembre (cod. 1001 – 1002 – 1012 - ecc.); scadono inoltre i termini per il versamento delle ritenute derivanti dall'erogazione anche a titolo di acconto della tredicesima mensilità e quelle delle retribuzioni corrisposte a saldo entro il 31.12.2020.

17.01.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 dell'addizionale regionale e comunale per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

Codici tributo:

3802 addizionale regionale;

3848 addizionale comunale. Saldo;

3847 addizionale comunale. Acconto.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.01.2022 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

20.01.2022 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per versare i contributi relativi al quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) 2021. L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

20.01.2022 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per versare i contributi sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel trimestre precedente (ottobre-novembre-dicembre 2021).

20.01.2022 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-novembre-dicembre 2021 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

21.01.2022 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre novembre-dicembre 2021. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.01.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **dicembre 2021**;
- per i contribuenti trimestrali, **quarto trimestre 2021**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all’Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

31.01.2022 ⇒ DENUNCIA ANNUALE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO:

(obbligo solo in caso di prelievo da pozzi, corsi d’acqua superficiali, invasi artificiali e naturali ecc.) scade il termine per l’invio al Comune o all’Ente gestore il servizio idrico competente per territorio, qualora tali enti ne abbiano previsto l’obbligo, della denuncia relativa ai prelievi autonomi di acqua dal suolo effettuati nell’anno 2021. Va utilizzata l’apposita modulistica predisposta dal Comune o dall’Ente gestore nel cui territorio avviene l’attingimento.

31.01.2022 ⇒ DENUNCIA ANNUALE SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA:

scade il termine per l’invio al Comune o all’Ente gestore competente per territorio, qualora tali enti ne abbiano previsto l’obbligo, della denuncia relativamente all’anno 2021, per gli scarichi di acque reflue industriali aventi recapito in pubblica fognatura. Si consiglia comunque di contattare le singole Amministrazioni che potrebbero prevedere nel proprio regolamento procedure, modulistica e termini differenziati.

31.01.2022 ⇒ TASSE AUTOMOBILISTICHE:

scade il termine per eseguire il pagamento delle tasse automobilistiche per i bolli scaduti nel mese di dicembre 2021; scade anche il termine per il versamento della tassa fissa per i ciclomotori.

31.01.2022 ⇒ RIFIUTI – TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE:

scade il termine per il versamento alla Regione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel quarto trimestre 2021.

Nello stesso termine deve essere presentata alla Regione, in cui è ubicata la discarica, una dichiarazione contenente l’indicazione delle quantità di rifiuti conferiti nell’anno e dei versamenti effettuati (per la modulistica vedere il sito www.regioneveneto.com cliccando Tributi – Ecotassa - Dichiarazione annuale di conferimento).

31.01.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° gennaio 2022;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° gennaio 2022.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14 (Lire 2.500.000), nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 51,65 (L. 100.000) arrotondata a € 52,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro:

- al Concessionario della riscossione (mod. F23)
- presso una dipendenza di una banca sita nell'ambito territoriale del concessionario stesso (mod. F23)
- presso un ufficio postale (mod. F23)

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 115T – contratti di locazione – prima annualità;
- 112T – contratti di locazione – annualità successive;
- **107T – contratti di locazione – intero periodo.**

31.01.2022 ⇒ COMUNICAZIONE ANNUALE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO CONCLUSI NEL 2021 ART. 36 C. 3 D.LGS. 81/2015:

scade il termine per inviare la comunicazione alle Rsa o Rsu o, in mancanza, agli Organismi territoriali di Categoria delle Associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, (anche per il tramite di Apindustria Confimi Verona) riguardante il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2021, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

31.01.2022 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di dicembre.

31.01.2022 ⇒ DISABILI PROSPETTO INFORMATIVO:

scade il termine per l'invio del prospetto informativo in modalità telematica sul riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in forza al 31 dicembre dell'anno precedente in caso di variazione dell'obbligo occupazionale.

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI NOVEMBRE 2021

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di NOVEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	75%
NOVEMBRE 2020 / NOVEMBRE 2021	+3,6%
	+2,70%

- Variazione biennale:

	75%
NOVEMBRE 2019 / NOVEMBRE 2021	+3,3%
	+2,48 %

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2021	+0,2	+0,5	+ 0,7	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,9	+ 2,1	+ 2,6	+ 3,0	+ 3,6		2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI NOVEMBRE 2021

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di NOVEMBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5615
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4339
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4373
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,1177
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,9661
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,84786
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1414
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,0459
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0522

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio **LEGAL PREMIUM** (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

CONAI



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 29 novembre 2021

Oggetto: Modulo 6.2 Import imballaggi pieni - Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente. Nuovi valori dei contributi forfetari per l'anno 2022.


A seguito della riduzione dei contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro con decorrenza dal 1° gennaio 2022, i valori del contributo forfetario per la procedura in oggetto¹ saranno quelli riportati nella seguente tabella:

Fatturato anno precedente (valori in euro)	Contributo ambientale forfetario (valori in euro)	
	per l'anno 2021	per l'anno 2022
Fino a 200.000	Esenzione totale ²	
oltre 200.000 – fino a 500.000	280,00	233,00
oltre 500.000 – fino a 1.000.000	559,00	465,00
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000	839,00	698,00
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000	1.118,00	930,00

Pertanto, la dichiarazione per l'anno 2022 - da presentare al Conai dal 1° al 30 settembre 2022 - riporterà i valori sopra citati.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il Numero Verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


¹ Circolare Conai del 2 dicembre 2019, disponibile sul sito www.conai.org nella sezione "Download Documenti" / "Circolari applicative".

² Le imprese che nell'anno precedente hanno registrato ricavi fino a 200.000 Euro, presentano la dichiarazione al Conai evidenziando la specifica fascia di fatturato. La dichiarazione presentata (che non comporta alcun addebito da parte del Conai) costituisce una sorta di autodichiarazione per attestare la propria esenzione dalla dichiarazione e dal versamento del contributo fino all'anno successivo a quello in cui è stata superata la soglia di 200.000 Euro.

**A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI**

Milano, 30 novembre 2021

Oggetto: Mod. 6.6 Bis (da presentare nel 2022, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2021) – Nuova soglia di dichiarazione. Delibera Cda Conai del 4 giugno 2021.

Si ricorda che le aziende consorziate che hanno esportato imballaggi pieni, già dichiarati al Conai attraverso le procedure semplificate (sul valore delle merci o sulla tara delle stesse) per un importo complessivo annuo fino a 5.000,00 Euro (soglia prevista per l'anno 2020), possono richiedere il rimborso del Contributo (tramite il mod. 6.6 Bis) sulla parte di imballaggi esportata¹.


Per le esportazioni dell'anno 2021, la soglia del Contributo ambientale Conai dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000,00 a **7.500,00 Euro**, con conseguente estensione degli aventi diritto.

Restano validi gli altri termini e condizioni² richiamati nella Circolare Conai del 30 novembre 2017, disponibile nella sezione *Download Documenti/Circolari Applicative* del sito www.conai.org.

Il Mod. 6.6 Bis aggiornato sarà reso disponibile in tempo utile per la presentazione.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai 800337799 o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


¹ In funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia + estero) da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.

² Ivi compresa la soglia minima di esenzione (Euro 200,00 per l'anno 2021) per avere diritto al rimborso (vgs. paragrafo 7.4 della Guida Conai).



A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 1 dicembre 2021

Oggetto: Nuova procedura di esenzione del Contributo ambientale Conai (ex-ante) riservata ad utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all'esportazione.

Le attuali procedure di esenzione ex-ante ed ex-post (di cui ai moduli 6.5 e 6.6) consentono agli esportatori abituali di effettuare acquisti nazionali e/o importazioni di imballaggi in esenzione dal Contributo ambientale Conai (CAC) per la quota di imballaggi esportati.

Alcuni consorziati (anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali di riferimento) hanno richiesto al Conai di valutare nuove formule di esenzione, **in aggiunta a quelle esistenti (che restano in vigore)**, da riservare esclusivamente agli imballaggi vuoti **acquistati/importati e destinati fin dall'origine all'esportazione**. Sulla base degli approfondimenti svolti dal Gruppo di Lavoro "Semplificazione", il Consiglio di amministrazione del Conai ha dunque deliberato una nuova procedura di esenzione dal CAC, che entrerà **in vigore dal 1° gennaio 2022**, alle condizioni e modalità di seguito riportate.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA NUOVA PROCEDURA

1. gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti dagli utilizzatori per il confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
2. gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
3. gli stessi utilizzatori sono tenuti a conservare la documentazione a supporto dell'effettiva esportazione degli imballaggi a cui è stata applicata la nuova procedura di esenzione.

MODALITÀ

1. **l'utilizzatore che intende usufruire della nuova procedura in oggetto è tenuto ad inviare ai fornitori un modulo di autocertificazione (Mod. 6.5 esenzione ex ante – Fornitori - Bis) con richiesta di esenzione totale del CAC rispetto alla fornitura o alle forniture di imballaggi aventi fin dall'acquisto la destinazione estera.** Tale modulo – che sarà reso disponibile dal 1° gennaio 2022 – deve essere inviato al fornitore (e al Conai in c/c) prima della fornitura;
2. **i fornitori (produttori/commercianti che ricevono il Mod. 6.5 esenzione ex ante – Fornitori – Bis dagli utilizzatori) sono tenuti ad indicare nella sezione 6.3/Scheda Quantità in Esenzione (allegata alla dichiarazione del CAC – Mod. 6.1 o 6.2) le quantità di imballaggi**



cedute in esenzione dal CAC con relativo codice fiscale del cliente-esportatore, alla stessa stregua delle altre cessioni esenti ad esportatori abituali;


3. **l'utilizzatore non è tenuto ad effettuare conguagli di fine anno** (a differenza di quanto avviene per altri esportatori abituali che si avvalgono del plafond di esenzione tramite il modulo 6.5 Esenzione ex-ante "Conai"), visto che gli imballaggi sono destinati tutti, fin dall'origine, all'esportazione.

Il conguaglio è invece previsto per i soli casi in cui, per sopravvenuti ed imprevedibili eventi, l'esportazione non si verifichi entro l'anno successivo a quello dell'acquisto oppure gli imballaggi siano stati - sempre eccezionalmente - immessi a consumo sul territorio nazionale. Al verificarsi di tali circostanze, sempre che il CAC dovuto a saldo sia superiore alla soglia di esenzione prevista¹ per materiale di imballaggio, anno e procedura, l'utilizzatore è tenuto alla presentazione² del modulo 6.5 Esenzione ex-ante "Conai", che sarà opportunamente adeguato e semplificato.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde Conai **800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


¹ Indicata nella specifica modulistica pubblicata annualmente.

² Tramite il servizio "Dichiarazioni online" disponibile sul sito www.conai.org.

SICUREZZA LAVORO INAIL, TERMINATA LA FUNZIONE DI VALIDAZIONE STRAORDINARIA E IN DEROGA DEI DPI

Si ricorda che l'Inail con proprio comunicato ha informato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 87/2021, è cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI) attribuita a Inail. Pertanto, il servizio online "art.15 Validazione DPI" non è più attivo per l'inoltro di nuove richieste e resta disponibile solo per la consultazione e viene meno la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI) attribuita all'Istituto

REACH/CLP: RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DI RISPONDEZZA DEI PRODOTTI ALL'ART. 35.2

In seguito ad una serie di segnalazioni pervenute al Ministero della Salute, quale Autorità Competente Nazionale Reach-CLP, da parte dei Centri Antiveleni Italiani, nell'ambito del sistema di sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni, sono emersi diversi fenomeni di esposizione accidentale di consumatori a smacchiatori domestici commercialmente denominati "AVIO".

I prodotti in questione sono miscele liquide trasparenti, classificate come pericolose e vendute in imballaggi plastici trasparenti che, nonostante siano dotati di appropriata etichetta di pericolo e provvisti di chiusura di sicurezza, ricordano le normali bottiglie di acqua minerale da 50 cl.

L'Autorità ha pertanto ritenuto tali imballaggi non conformi a quanto disposto dal primo capoverso dell'art. 35. paragrafo 2 del regolamento CLP che recita: "Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre in errore".

A tal proposito la stessa Autorità, pur constatando che i casi segnalati non sono ascrivibili ad una situazione di grave rischio tale da giustificare l'avvio di un'azione di richiamo immediata dal mercato dei citati prodotti, in vendita tra l'altro anche su diverse piattaforme online, ha disposto, dopo un'ulteriore disamina dei casi di esposizioni nel periodo 2016-2020 da parte del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità, **di stabilire nel 31 gennaio 2022 la data entro cui le nuove forniture dovranno adeguare gli imballaggi di tali prodotti a quanto previsto dall'art. 35.2 del Regolamento CLP e nel 30 aprile 2022 la data entro cui tutti i prodotti ancora presenti a scaffale dovranno essere definitivamente smaltiti.**

Sulla base di tale esperienza l'Autorità Competente Nazionale Reach-CLP ha invitato tutte le Autorità di Controllo Regionali, delle Province Autonome e le loro articolazioni territoriali a rafforzare ed armonizzare l'attività di verifica non solo sulla conformità degli imballaggi al già più volte citato art. 35.2, ma anche sul rispetto della corretta classificazione ed etichettatura e, più in generale, su tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del Regolamento CLP. Pertanto, alla luce di tale previsto rafforzamento dell'attività di controllo e verifica, si invitano tutte le aziende a porre la massima attenzione a tutte le disposizioni previste dal Regolamento in questione.

**REACH/CLP:
NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2021/2030 SULLA RESTRIZIONE N. 76
PER LA DMF (N,N-DIMETILFORMAMMIDE)**

Fonte Normachem

Publicato il nuovo Reg. (UE) 2021/2030 che modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH.

Lo scorso 19 novembre, la Commissione Europea ha adottato il Reg. (UE) 2021/2030 che modifica l'allegato XVII del Reg. REACH con l'aggiunta della restrizione n. 76 relativa all' N,N-dimetilformammide. Nel 2018, l'Italia aveva proposto una restrizione per la DMF, al fine di limitarne l'uso industriale e professionale e l'immissione sul mercato come sostanza in quanto tale o come componente di miscela.

A seguito di una valutazione approfondita degli effetti sistemici della sostanza su diversi *endpoint*, sono stati proposti valori di DNEL per l'inalazione e l'esposizione cutanea a lungo termine per i quali l'Italia e il comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) hanno a lungo discusso.

Raccolti i pareri di RAC e SEAC (Comitato per l'analisi socioeconomica), la Commissione ha stabilito che vi sia un rischio inaccettabile per i lavoratori derivante dall'esposizione alla N,N-dimetilformammide al di sopra di specifici valori DNEL e che la restrizione proposta, **che istituisce un DNEL per l'esposizione dei lavoratori alla N,N-dimetilformammide per inalazione e per via cutanea**, sia la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare tale rischio.

Pertanto, l'allegato XVII del Reg. REACH verrà modificato come segue:

<p>«76. N,N- dimetilformammide N. CAS 68-12-2 N. CE 200-679-5</p>	<p>1. Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.</p> <p>2. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al paragrafo 1.</p> <p>3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'obbligo ivi stabilito si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini dell'uso, o l'uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini dell'uso, o l'uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche.»</p>
---	---

Come si evince dal testo della restrizione, si tratta di un provvedimento di nuova concezione, che non pone un limite di concentrazione per l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti DMF, ma si basa sul rispetto dei valori di livello derivato senza effetto (DNEL) inalatorio e cutaneo, 6 mg/mc e 1,1 mg/kg bw rispettivamente, individuati nel Chemical Safety Report (CSR) della sostanza.

Tale restrizione avrà un forte **impatto sulla valutazione del rischio chimico in azienda**, in quanto al fine di rispettarne le condizioni, i datori di lavoro dovranno assicurarsi di aver adottato appropriate misure di gestione del rischio e aver previsto condizioni operative che garantiscano un'esposizione dei lavoratori inferiore ai due valori di DNEL adottati.

La restrizione entrerà ufficialmente in vigore dal **12 dicembre 2023**, al fine di concedere alle aziende un tempo sufficiente per conformarsi alle nuove disposizioni.

EMERGENZA COVID-19 **LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI 2 DICEMBRE 2021**

Fonte Regioni.it

Preannunciate dal Presidente Massimiliano Fedriga, subito dopo l'approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le **“Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”** nell'emergenza da Covid-19 sono state recepite da un'ordinanza del ministro della Salute.

Le Linee guida riguardano i seguenti settori:

- ristorazione e cerimonie
- attività turistiche e ricettive
- cinema e spettacoli dal vivo
- piscine termali e centri benessere
- servizi alla persona
- commercio
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- parchi tematici e di divertimento
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- convegni e congressi
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sagre e fiere locali
- corsi di formazione
- sale da ballo e discoteche

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare **Linee guida - Testo recepito con Ordinanza del Ministro della Salute**.

EMERGENZA COVID-19 GREEN PASS RAFFORZATO, DL N. 172/2021

Come noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il DL 26 novembre 2021 n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" contenente le indicazioni per il cosiddetto green pass rafforzato o super green pass.

Detto green pass rafforzato viene introdotto **in via generale dal 29 novembre 2021** per le zone gialle e arancioni e in via transitoria dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche per le zone bianche.

Si ricorda che questa certificazione ha lo scopo di evitare limitazioni e sospensioni di attività in caso di peggioramento degli scenari di rischio, riservando l'accesso alle stesse ai soli soggetti vaccinati e/o guariti e non ai possessori di tamponi con esito negativo.

Sul sito del governo è disponibile on line la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022, per agevolare la ricognizione delle attività e dei servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato.

Per quanto riguarda il green pass rafforzato, è sempre richiesto per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l'accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la Certificazione verde Covid-19 base, che attesta l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Al riguardo è possibile consultare le FAQ green pass rafforzato al seguente link
<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr>

È stata rilasciata su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validità della certificazione verde "rafforzata". La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice QR: RAFFORZATA per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione. La modalità BASE invece consentirà di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo. Detta App mantiene le caratteristiche di pieno rispetto della privacy dell'utente.

Infine, per quanto riguarda le attività e i servizi accessibili ai possessori di super green pass a titolo esemplificativo, si ricorda che i convegni e i congressi in zona bianca e gialla erano consentiti in presenza con obbligo di green pass "base", mentre, in zona arancione, solo da remoto. Per effetto del nuovo DL 172/2021 che rimuove le limitazioni esclusivamente per i possessori di super green pass, in zona bianca e gialla, i convegni e i congressi si svolgono in presenza con obbligo di green pass base, mentre in zona arancione, si svolgono in presenza e possono partecipare solo i possessori di green pass rinforzato.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare la Tabella.

ALBO GESTORI AMBIENTALI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Resa disponibile dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali la Deliberazione n. 12 del 30 novembre 2021 recante "Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: "Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017."

La Delibera contiene il differimento al 31 gennaio 2022 per l'aggiornamento di iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

EMERGENZA COVID-19 MENSE AZIENDALI, CIRCOLARE MINISTERO INTERNO

Si evidenzia che la Circolare 15350 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno indirizzata agli organi preposti ad eventuali controlli, fornisce indicazioni anche in merito alle mense aziendali, ribadendo che le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale sono esclusi dall'obbligo di green pass rafforzato, e quindi sarà possibile l'accesso anche ai lavoratori muniti di green pass base (con tampone negativo).

Infatti nella suddetta circolare si precisa quanto segue: *"Si evidenzia altresì che, dal prossimo 6 dicembre 2021, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non "rafforzata", giusta quanto precisato alla precedente lett. b), punto 1). Sono esclusi dall'obbligo del green-pass "rafforzato" anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale."*

L'indicazione contenuta nella circolare è in linea con quanto previsto dal DL 172/2021 che prevede il green pass base per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

PREVENZIONE INCENDI MODIFICA ALLE NORME TECNICHE, DM 24/11/2021

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021 n. 287 il Decreto 24 novembre 2021 del il Ministero dell'Interno contenente modifiche all'Allegato 1 *recante le* Norme tecniche di prevenzione incendi del Codice di prevenzione Incendi, DM 3 agosto 2015.

Le modifiche riguardano la parte relativa ai termini, alle definizioni e ai simboli grafici, alla strategia antincendio e alla regola tecnica verticale, cioè le 3 Sezioni G, S e V in cui è diviso l'Allegato 1:

Sezione G vengono corrette alcune definizioni e introdotta una nuova,

Sezione S (strategia antincendio) sono modificate alcune disposizioni relative alla reazione al fuoco, alla compartimentazione, all'esodo, al controllo dell'incendio, dei fumi e del calore, all'operatività antincendio,

Sezione V (regole tecniche verticali) vengono modificate e/o introdotte nuove tabelle modificando le norme relative alle aree a rischio specifico, alle aree a rischio per atmosfere esplosive, alle autorimesse, alle attività scolastiche, alle attività commerciali, agli asili nido, ai musei, alle gallerie, alle esposizioni, alle mostre, alle biblioteche e archivi in edifici tutelati, alle strutture sanitarie, alle altre attività in edifici tutelati.

Il Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2022, non comporta modifiche e/o adeguamenti per tutte le attività già progettate sulla base delle regole precedenti e/o già conformi alle precedenti disposizioni del codice di prevenzione incendi.

Si ricorda che il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.

Ulteriori informazioni sul sito dei Vigili del Fuoco

<https://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=10259>

https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

EMERGENZA COVID-19
DECRETO LEGGE DI PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA,
NUOVA ORDINANZA DEL MINISTERO SALUTE

Il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre c.a. ha approvato un Decreto-Legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 **fino al 31 marzo 2022**.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Fino al 31 marzo 2022 sono prorogati i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa Covid, è prorogata anche la possibilità di smart working per i lavoratori fragili. Non scatta l'obbligo di accordi individuali, sottolineato anche dal nuovo protocollo per il settore privato siglato il 7 dicembre, sullo smart working. Lo stato d'emergenza consente infatti, sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, di ricorrere al lavoro da remoto derogando ad accordi sindacali o individuali con l'azienda.

Resta la possibilità di lockdown nazionale o per zone limitate, nonché i tamponi a prezzi calmierati per tutto il 2022. Non è stata approvata invece alcuna misura che contempli l'obbligo di utilizzare mascherine all'aperto.

Con decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

La proroga influisce anche sulle limitazioni ai viaggi, in quanto lo stato d'emergenza consente al governo di prendere provvedimenti in grado di restringere l'ingresso nel Paese da parte di cittadini di altri Stati ma anche di limitare il turismo dall'Italia verso Paesi esteri considerati a rischio pandemico. Si consiglia di controllare il portale **Viaggiaresicuri** utile per verificare se il viaggio rientra in un "Corridoio Turistico Covid-free".

Pubblicata una nuova Ordinanza del Ministero Salute del 14 dicembre 2021 in vigore dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio 2022, secondo la quale chi non è vaccinato e arriva in Italia da uno Stato europeo, dovrà fare cinque giorni di quarantena, mentre chi è vaccinato dovrà effettuare il tampone (anche test rapido) e se è negativo si può circolare liberamente. Per gli Stati extraeuropei la quarantena rimane di dieci giorni.

Si ricorda infine che tramite ordinanza del Ministero Salute è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, l'ingresso/transito in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, fatta eccezione per i cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia.

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- il DL 14 dicembre 2021
- l'Ordinanza 14 dicembre 2021

ALBO GESTORI AMBIENTALI RESPONSABILE TECNICO

Resa disponibile dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali la Circolare n. 12 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa a "Quiz di verifica di idoneità per il Responsabile Tecnico".

La circolare stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, alcuni quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi. Saranno quindi oggetto di tale modifica i seguenti moduli: Modulo Obbligatorio per tutte le categorie, Modulo specialistico per categorie 1/4/5, Modulo specialistico per categoria 9.

Inoltre vengono integrati nuovi quiz nel Modulo Obbligatorio per tutte le categorie.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.
Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ACCOR HOTELS – Settore Alberghiero
ADECCO - Agenzia per il Lavoro
ATEMPO - Agenzia per il Lavoro
BEST WESTERN – Settore Alberghiero
CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche
CEMS SRL – Convenzione Covid
CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness
CENTRO DI MEDICINA SPA – Convenzione Covid
CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro
DOLOMITI ENERGIA – Energia Elettrica
DOLOMITI ENERGIA - Gas
ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti
EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale
ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex
EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende
EUROPCAR – Autonoleggi
EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza macchine per ufficio
FCA STELLANTIS – Automobili
GAP STUDI E CONSULENZE SRL – Servizi di consulenza alle Aziende
GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro
GI GROUP – Agenzia per il Lavoro
GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'allarme
GOODYEAR – Pneumatici
GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale
HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili
IG SAMSIC HR – Agenzia per il Lavoro
ITALSICUREZZA – Videosorveglianza Security e Safety
LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle imprese
LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità
NEXIVE – Servizio Postale Privato
NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a lungo termine
ROEMEDIX – Prodotti antisettici - Igienizzanti
SAMSUNG – Elettronica Smartphones
SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali
SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere
STARHOTELS – Settore Alberghiero
TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro – Convenzione Covid.
TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, Vino e Enoturismo
TRANSALDI – Consulenze doganali
UM TOOLS – Utensili e Attrezzature per Aziende Metalmeccaniche
UPS – Spedizioni e Logistica Aziendale
VERPUL – Articoli per la Pulizia Industriale
VIA MILANO PARKING – Parcheggi Aeroportuali
VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia Assicurazioni
VILLA ORMANETO – Ristorazione ed Eventi
VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali